

LA PRODUZIONE E IL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO IN AREA AQUILANA

di Daniela Nardecchia

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aderisce ogni anno alle Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d'Europa, con l'intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio culturale tra le nazioni europee. L'Archivio di Stato dell'Aquila nel 2015 ha aderito con una mostra dal titolo *La produzione e il commercio dello zafferano in area aquilana* in quanto esiste nel nostro istituto una cospicua documentazione sulla produzione ed il commercio dello zafferano che testimonia una ricca fioritura mercantile nel basso Medioevo all'Aquila.

La documentazione per lo più pergameneacea è di sommo interesse anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni si constata una ripresa della produzione dello zafferano tanto che si è ottenuta per esso una DOP (Denominazione di origine protetta).

L'estensione della coltivazione nella nostra zona era decisamente ampia. Se esaminiamo un bando della Camera aquilana del 1569, con il quale si rendeva nota la normativa per la coltivazione e vendita dello zafferano, ci si può rendere conto delle zone di maggiore produzione. Il bando fu pubblicato infatti a Bagno, Ocre, Monticchio, Fossa, Casentino, Sant'Eusanio, Villa Sant'Angelo, Tussio, Stiffe, Campana, Fagnano, Fontecchio, Tione, S. Maria del Ponte, Goriano della Valle, Beffi, Rocca Preturo, Acciano, S. Benedetto, Collepietro, Civitaretenga, Caporciano, S. Pio, Castelnuovo, Prata, S. Nicandro, Poggio Picenze, Picenze, Onna, Tempera, Bazzano, Arischia, Pizzoli, Barete, Preturo e Coppito.¹

L'importanza che la produzione dello zafferano ebbe durante il periodo medievale nel comune aquilano può essere documentata dal capitolo 576 degli Statuti medievali della città dell'Aquila *De habentibus soffèranam quod pro compensatione deferant ab extra Aquilam granum.*²

Questo capitolo ordina ai produttori di zafferano di importare da fuori Aquila un quantitativo di grano pari a quello che si sarebbe potuto produrre nella terra coltivata invece a zafferano.

Il comune aquilano percepiva dalla produzione dello zafferano notevoli gabelle. Nel 1466, ad istanza di frate Giacomo della Marca il Comune concesse per dieci anni alla fabbrica della chiesa di S. Bernardino la gabella dello zafferano la quale avrebbe dato un introito di 2000 ducati annui.³

La gabella dello zafferano era molto ricca e molto ambita, come prova la controversia che si determinò a conclusione del decennio. Il Magistrato aquilano nella seduta del 24 novembre 1476 mise all'ordine del giorno la contesa insorta tra i procuratori della chiesa di S. Bernardino e quelli di S. Domenico circa il possesso e l'amministrazione della gabella dello zafferano.⁴

¹ Archivio di Stato dell'Aquila, (d'ora in poi ASAQ), *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

² ASAQ, *Archivio Civico Aquilano*, V 48.

³ ASAQ, *Notaio Giovanni Marino di Pizzoli*, b. 20.

⁴ ASAQ, *Archivio Civico Aquilano*, T2.

Il documento più antico che testimonia la cultura e il commercio dello zafferano nell’Aquilano è un diploma di re Roberto del 28 marzo 1317, poi confermato nel 1376 dalla regina Giovanna I, con il quale si ordina ai *secreti* d’Abruzzo ed ai loro ministri di non aggravare i mercanti aquilani di zafferano di un pedaggio *ultra solitum* cioè di due denari per ogni libbra di zafferano.⁵

Nel fondo dell’Archivio Civico Aquilano, serie delle *Reformationes* si desume quanto la magistratura aquilana si preoccupasse di “fare la voce” ovvero stabilire il prezzo del prodotto e di curare la riscossione delle gabelle. Dalle deliberazioni comunali si deduce che “la voce” dello zafferano veniva stabilita in un Consiglio generale che si teneva nella Camera aquilana, in novembre, all’indomani della fiera d’Ognissanti. A questo consiglio partecipavano numerosi mercanti ed un ufficiale della Regia Udienza, la cui presenza evitava che si potessero commettere delle frodi.⁶

La voce dello zafferano veniva stabilita ogni anno ed era soggetta a frequenti variazioni: nell’anno 1531 è di carlini 10 la libbra, nel 1560 carlini 20, nel 1564 carlini 22.

Nel corso del XV secolo si ebbe un notevole incremento della produzione in quanto fu richiesto anche sui mercati d’Europa. Infatti ai mercanti fiorentini e veneziani, che acquistavano il prodotto direttamente in Aquila ed erano entrati in società con i maggiori mercanti aquilani, si aggiunsero i mercanti tedeschi i quali ritennero più conveniente comprare il prodotto nel luogo di origine anziché acquistarlo nei mercati veneziani.

In breve tempo gli alemanni si imposero come i maggiori acquirenti dello zafferano, tanto è vero che stabilirono una comunità in Aquila; ancora oggi esiste a L’Aquila nel rione di S. Marciano una via detta Via degli Alemanni.

Si può desumere che da essa partissero enormi quantità di zafferano per le fiere di Francoforte, di Norimberga e di Augusta.

La colonia tedesca acquisì una grande importanza economica tanto da edificare una propria cappella, che prende il nome dalla cappella di S. Barbara di quella nazione, oggi non più esistente nella chiesa vicina di S. Agostino, del tutto rifatta dopo il sisma del 1703, e dove l’aveva inaugurata nel 1462 il vescovo Amico Agnifili.

Gli alemanni imponevano la loro volontà nello stabilire il prezzo del prodotto. Tale privilegio che risaliva alla metà del secolo XV, era stato loro tolto dalla Camera aquilana che cercava di imporsi e di fare essa stessa la voce tra le proteste altissime dei tedeschi che nel 1524, con una petizione al Capitano regio, rivendicavano tale diritto che avevano esercitato per oltre 60 anni.⁷

Uno dei documenti più antichi riguardanti il prezzo dello zafferano si trova in uno dei volumi relativi alle gabelle e all’industria dello zafferano. Nell’ottobre del 1506 viene emanato un decreto da parte del capitano e della Camera aquilana, con il quale i proprietari dei campi di zafferano vengono ritenuti liberi dal patto che avevano stretto con alcuni mercanti, patto che prevedeva il prestito di una somma di denaro concessa dai mercanti ai contadini. Tale prestito impegnava questi ultimi a vendere il loro prodotto a meno di 15 carlini la libbra, ossia ad un prezzo inferiore alla voce stabilita per quell’anno.⁸

I maggiori importatori, come si è detto, erano i tedeschi. Nel Libro d’Imposizioni si desumono alcuni dei loro nomi: Geronimo Relingher, Corrado Bayer, Johan della Palla e comp., Matteo e Marco Belzeri e comp., Andrea e Jacopo Vilibaldo Incurie e comp., Giovanni Belzer, Daniele Stangher, Giovanni Wideman, Giovanni e Ludovico Ernat, Antonio

⁵ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, V42.

⁶ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

⁷ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

⁸ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

e Tommaso Tuckari.⁹

Questa nuova presenza incise notevolmente sul commercio dello zafferano per la grande quantità che veniva loro acquistata.

Fu proprio in questo momento che il regio Fisco, per ricavarne maggior profitto, impose una nuova tassa.

La Camera aquilana, preoccupata per questa nuova imposizione, fece istanza presso il re Alfonso I, affinché essa fosse abolita.

Il re col decreto del 26 settembre 1456 abolì la gabella dello zafferano che si esportava attraverso i passi montani d'Abruzzo e ordinò al Commissario Regio di restituire quella esatta indebitamente.¹⁰

Un altro problema importante riguarda il governo spagnolo che cercò di ricavare dal commercio dello zafferano aquilano ingenti entrate fiscali con l'introduzione della tassa del diritto di fondaco o *ius dohanae*.¹¹

La città si oppose e nacque una causa che si protrasse per molti anni e costò ad essa molto denaro.

Filiberto d'Orange per punire la Città, che si era ribellata e aveva osato arrendersi alle truppe francesi, infeudò tutte le terre del contado aquilano assegnandole ai suoi capitani spagnoli e le impose un taglione di 120.000 scudi che la Città non riusciva a pagare.

Narra lo storico Bernardino Cirillo:

successes che un Angelo Sauro todesco, mercante da lungo tempo in Roma, molto astuto et industrioso, unitosi con Francesco Incuria, suo compagno della medesima nazione, che di molti anni aveva conversato nell'Aquila trafficandovi nella mercantia de i zafferani, saputo il bisogno della città, comparse dal principe offerendo di voler provvederla di questa somma, purché la città avesse promesso di vendergli tanti zaffrani al tempo della ricolta, per un prezzo ch'essi due mercanti volevano e che nè la città nè il contado avesse potuto vendere i zeffrani ad altri che a lor dui, con alcuni altri patti di gran pregiudizio et sommamente dannosi e incomportabili e nondimeno volendo così il principe, convenne di dagliene per trentamila scudi facendogli promessa per istrumento.¹²

Venuto il tempo della raccolta i due tedeschi, forti della concessione vicereale, pretesero che tutto lo zafferano fosse venduto a loro e ne fecero il prezzo, ma talmente basso che l'importo non coprì che piccola parte della somma loro dovuta dalla città.

In questo modo i tedeschi, anticipando le somme di denaro, riuscirono a controllare per molti anni tale commercio diventando i *partners* più importanti di tale attività di scambio.

Un'altra controversia sorse tra il magistrato di Norimberga ed il Magistrato aquilano in merito all'adulterazione dello zafferano che veniva importato in Germania. Lo zafferano aquilano, noto per la sua purezza, deteneva il primato su quello degli altri paesi, ma a seguito delle nuove imposte introdotte con il governo spagnolo la genuinità del prodotto fu compromessa in quanto i produttori, per conservare i loro utili, erano costretti a massicce adulterazioni. Questo portò a una graduale decadenza di tale commercio.

Le sofisticazioni divennero molto frequenti sicché i mercanti, soprattutto quelli tedeschi, tramite i consoli di Norimberga, fecero continue istanze al viceré affinché vi ponesse rimedio.

La documentazione che si trova nel nostro archivio riguarda spesso l'emanazione di

⁹ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, R32-R36.

¹⁰ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

¹¹ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/2.

¹² ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

capitoli che prevedevano pene sempre maggiori nei confronti dei trasgressori.¹³ Le frodi più frequenti consistevano nel mescolare, ai preziosi stimmi del fiore gli «indovinelli», la parte inferiore, ed inoltre «carducci, carne, piombo arso, arena, zucchero, mele, vino o altra qualsivoglia mistura et falsità per la quale viene à agumentare il peso et deteriorare et falsificare la zaffrana».¹⁴

Le pene per i trasgressori, previste dai capitoli, erano anche molto severe che andavano dai tre ai cinque anni di galera. Si stabiliva inoltre di eleggere ogni anno nel pubblico Consiglio tre o quattro revisori, che con il regio doganiere sorvegliassero la genuinità del prodotto, e, qualora venisse scoperta la frode, si preoccupassero di far bruciare lo zafferano adulterato nella pubblica piazza della città dell'Aquila. Con alcuni bandi si ribadiva poi che l'imballaggio dello zafferano doveva essere fatto dentro la Città e in presenza dei revisori e del regio doganiere, pena il pagamento di 25 onces e la perdita del prodotto.¹⁵

Tale adulterazione dovette continuare a lungo visto che i mercanti dichiaravano, con una lettera indirizzata alla Camera aquilana, che i capitoli e le severe pene non avevano contenuto il grave problema.

Le numerose controversie circa l'adulterazione ed il progressivo aumento delle gabelle con flusso commerciale assai ridotto per una molteplicità di fattori, non ultimo un decremento demografico dovuto a calamità naturali (peste, terremoti), nonché a nuove concorrenze determineranno la fine quasi totale di questa produzione che, pur non scomparendo mai del tutto, si ridurrà a ben poca cosa.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938. Il copyright degli articoli è libero. Chiunque può riprodurli. Unica condizione: mettere in evidenza che il testo riprodotto è tratto da www.giornaledistoria.net.

Condizioni per riprodurre i materiali --> Tutti i materiali, i dati e le informazioni pubblicati all'interno di questo sito web sono "no copyright", nel senso che possono essere riprodotti, modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso di Giornaledistoria.net, a condizione che tali utilizzazioni avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente dicitura, impressa in caratteri ben visibili: "www.giornaledistoria.net". Ove i materiali, dati o informazioni siano utilizzati in forma digitale, la citazione della fonte dovrà essere effettuata in modo da consentire un collegamento ipertestuale (link) alla home page www.giornaledistoria.net o alla pagina dalla

¹³ B. Cirillo, *Annali della città dell'Aquila con l'histoire del suo tempo*, Roma 1570 (rist. an. Bologna, Forni, 1974).

¹⁴ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1

¹⁵ ASaq, *Archivio Civico Aquilano*, U9/1.

quale i materiali, dati o informazioni sono tratti. In ogni caso, dell'avvenuta riproduzione, in forma analogica o digitale, dei materiali tratti da www.giornaledistoria.net dovrà essere data tempestiva comunicazione al seguente indirizzo redazione@giornaledistoria.net, allegando, laddove possibile, copia elettronica dell'articolo in cui i materiali sono stati riprodotti.